



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Zambotto ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **11896/2013** promossa da:

MARIO BORTOLETTO (C.F. BRTMRA49R24G224G), con il patrocinio dell'avv. LIDDO EMANUELE e dell'avv. NALIN VALENTINA (NLNVNT74R54G224U) VIA A. ALEARDI 10 35122 PADOVA; ORSINI ALESSIO (RSNLSS79E28F205K) VIALE TREVIRI 202 63100 ASCOLI PICENO; , elettivamente domiciliato in VIA MARCO POLO, 3 65126 PESCARA presso il difensore avv. LIDDO EMANUELE

ATTORE

contro

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A. (C.F. 02089931204), con il patrocinio dell'avv. MORO PIERLUIGI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Rezzonico, 22/B PADOVA presso il difensore avv. MORO PIERLUIGI

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da atti introduttivi.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Mario Bortoletto svolge domanda di accertamento e di ripetizione di indebito nei confronti di Cassa di Risparmio del Veneto Spa deducendo, in relazione al conto corrente n. 0740/16660, l'applicazione di interessi uso piazza, di anatocismo, di commissioni di massimo scoperto e spese in difetto di valida



pattuizione nonchè di interessi usurari.

Si è costituita Cassa di Risparmio del Veneto Spa, eccependo la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma primo, c.p.c. per l'erronea indicazione dei termini di costituzione; la prescrizione quinquennale delle pretese restitutorie dalla chiusura del conto e nel merito l'infondatezza delle doglianze.

La causa è stata istruita con consulenza tecnica contabile.

La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.

Quanto alla nullità per la mancata indicazione del ridotto termine di comparizione, la nullità è stata sanata ex art. 164, comma 3, c.p.c. dalla costituzione della convenuta e con il rinvio a difesa è stato altresì assicurato il rispetto dei termini.

Quanto alla prescrizione, la convenuta invoca la prescrizione quinquennale con riferimento alla chiusura del conto avvenuta il 30.5.2008.

La tesi non è accoglibile.

Deve infatti ritenersi applicabile l'ordinario termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. in luogo di quello di cui all'art. 2984 n. 4 c.c. che riguarda gli interessi dovuti e non quelli non dovuti; in ogni caso l'operatività della prescrizione quinquennale sarebbe esclusa dalla stessa natura del contratto di conto corrente bancario quale contratto di durata, ove il saldo di chiusura di ogni trimestre non comporta il frazionamento del debito in distinti rapporti obbligatori, trattandosi di obbligazione unitaria con riferimento alla quale opera di conseguenza l'ordinario termine decennale (cfr. Cass. 29.1.1999, n. 802).

Venendo al merito, il conto di cui è causa è datato 14.10.1991 (cfr. doc. 18 attore) ed è stato chiuso il 30.5.2008 (il riferimento contenuto negli atti di causa della banca a un contratto risalente al 6.2.2003 assistito da apertura di credito a far data dal 21.1.2004 è rimasta priva di qualsiasi riscontro documentale); il contratto per quanto riguarda i tassi di interessi rimanda a quelli usualmente praticati sulla piazza e prevede altresì la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori. Nulla prevede in punto spese e commissioni.

Pur trattandosi di rapporto anteriore alla legge sulla trasparenza l. 154 del 1992 la nullità del rinvio all'uso piazza sussiste ugualmente, per difetto del requisito della determinabilità ex art. 1346 c.c..

Sul punto si richiama la pronuncia della Cassazione, n. 5675 del 18.04.2001 secondo cui *"in tema di contratti bancari, nel regime anteriore alla entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 154, e del successivo t.u. sulla disciplina bancaria - che introducono norme nuove, a carattere non retroattivo, in tema di trasparenza bancaria, vietando, tra l'altro, espressamente il rinvio agli usi di piazza - , la convenzione relativa agli interessi è validamente stipulata, in ossequio al disposto dell'art. 1284,*



comma terzo, cod. civ. (che è norma imperativa, la cui violazione determina nullità assoluta ed insanabile), quando il relativo tasso risulti determinabile e controllabile in base a criteri in detta convenzione oggettivamente indicati e richiamati. Pertanto, una clausola contenente un generico riferimento alle "condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza" può ritenersi valida ed univoca solo se coordinata alla esistenza di vincolanti discipline fissate su larga scala nazionale con accordi interbancari, nel rispetto delle regole di concorrenza e non anche quando tali accordi contengano riferimenti a tipologie di tassi praticati su scala locale e non consentano, per la loro genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso fare concreto riferimento".

Posto che nulla è stato dedotto o dimostrato rispetto a eventuali accordi interbancari, va accolta la richiesta di sostituzione con il tasso ex art. 117 TUB.

Il contratto non contiene neppure alcuna pattuizione su spese e commissioni, da cui la necessità di scomputare anche tali voci e ricalcolare il saldo del conto.

Appare altresì fondata la doglianza sull'anatocismo.

La più recente giurisprudenza della Suprema Corte ha definitivamente escluso l'esistenza di quell'uso normativo che si riteneva idoneo a derogare al disposto dell'art. 1283 c.c. Può convenirsi che la prassi bancaria oggi censurata godeva dell'opposto indirizzo della Suprema Corte che si era espressa costantemente ed pacificamente in senso favorevole all'anatocismo bancario dalla codificazione fino alla fine degli anni 90, ma da ciò non può trarsi, come chiede la Banca, la irripetibilità delle somme percepite trattandosi di questione di nullità, come tale imprescrittibile.

L'aggravio per le Banche deriva dal fatto che la ricognizione è avvenuta per via giurisprudenziale e non legislativa e dunque in mancanza di una delimitazione temporale delle nuove regole ovvero di una disciplina transitoria. Per vero il legislatore aveva tentato anche questa strada con l'art. 25, 3° comma, del D. Lvo 4 agosto 1999 n. 342 (che salvaguardava l'anatocismo pregresso limitatamente ai mutui) ma la norma è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale.

La convenuta ritiene di avere diritto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi anche per il periodo anteriore in forza della modifica apportata al secondo comma dell'art. 120 TUB a seguito della delibera CICR 9 febbraio 2000, che è entrata in vigore il 21 aprile 2000.

La banca tuttavia neppure ha prodotto la propria comunicazione pubblicata in G.U..

In ogni caso si sarebbe trattato di adempimento inidoneo a ottenere l'effetto invocato.

Il d.lgs 342/1999 all'art. 25 (commi I, II e III) ha modificato l'art. 120 TUB: il secondo comma stabilisce oggi la legittimità dell'anatocismo bancario a condizioni di reciprocità, demandando al CICR di stabilire le condizioni per l'ammissibilità dell'istituto; il terzo comma ha poi previsto una disciplina



transitoria e di sanatoria per il passato, stabilendo che le clausole relative alla capitalizzazione contenute in contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera CICR (22.4.2000), sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della delibera stessa, che avrebbe stabilito le modalità dell'adeguamento.

La delibera CICR ha in effetti introdotto i criteri per la legittimità della capitalizzazione degli interessi ed all'art. 7 ha espressamente disciplinato la sanatoria per i contratti che prevedevano la clausola nulla anteriormente alla sua entrata in vigore: *"1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1o luglio. 2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000. 3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela"*.

Cosicché, riassumendo, la sanatoria per le clausole che prevedono l'anatocismo anteriori al 22.4.2000 trova la propria giustificazione nel citato art. 7 della delibera CICR, che a sua volta trova la propria giustificazione nell'art. 25 d.lgs 342/1999: cioè, è solo l'atto di normazione primaria che consentiva all'atto di normazione secondaria – la circolare – di introdurre una norma che modificava retroattivamente la norma di legge che vietava l'anatocismo.

Come anticipato però, l'art. 25, terzo comma, è stato dichiarato incostituzionale con sentenza n. 425/2000: ed era proprio il terzo comma a costituire la fonte del citato art. 7 della delibera CICR., in quanto proprio il terzo comma introduceva una disciplina transitoria e di sanatoria per il passato.

Cosicché, una volta venuta meno la norma primaria, è divenuto inefficace anche il citato art. 7 della delibera che doveva costituirne attuazione ed in ogni caso non trova più fondamento normativo la tesi della possibilità di sanare le clausole nulle per violazione dell'art. 1283 c.c.

Deve quindi concludersi che, a prescindere da ogni valutazione in ordine alla natura peggiorativa o meno della clausola, la previsione inerente la capitalizzazione degli interessi passivi anteriore all'aprile 2000 è nulla e tale va considerata per tutta la durata del rapporto contrattuale, con conseguente necessità di ricalcolare l'andamento del conto anche oltre l'adeguamento della banca alla previsione di obbligatoria reciprocità della capitalizzazione degli interessi.



Depurati gli addebiti dall'anatocismo, alla Banca non può essere riconosciuta alcuna capitalizzazione, in quanto si tratterebbe pur sempre di una forma di anatocismo vietato ex art. 1283 c.c. (cfr. Cass. SS. UU. 24418/2010; Cass. 9695/2011 e Cass. 602/2013) né vi sono usi normativi o norme contrattuali che legittimino una simile conclusione.

Quanto infine all'usura, corretto appare il criterio di calcolo adottato dal consulente, dott. S. Balsano. La banca contesta sia il calcolo sviluppato utilizzando al denominatore i numeri debitori epurati dall'effetto anatocistico, sia la mancata applicazione del tasso soglia in presenza di superamento della soglia dovuto a comportamento del cliente nell'utilizzo del credito.

I rilievi del ctp della banca sono già stati adeguatamente confutati dal ctu alle pagine 10 e seguenti della perizia da intendersi qui richiamate e che la scrivente fa proprie.

Va inoltre ribadito che in presenza di usura nei trimestri individuati va eliminato ogni interesse e costo del credito ex art. 1815 c.c..

Venendo quindi alla consulenza tecnica depositata il 23.10.2014 e all'integrazione del 25.5.2015, congruamente motivata e fatta propria dalla scrivente, risulta un credito del correntista di € 71.976,91, alla luce del fatto che il saldo passivo del conto di € 16.644,60 non risulta essere stato pagato. L'ultimo estratto conto disponibile riporta infatti solo il saldo passivo e non è documentato altrimenti il pagamento, né parte attrice alla presente udienza ha svolto repliche sul punto.

La banca va quindi condannata a pagare all'attore la somma di € 71.976,91 oltre interessi al maggior tasso tra il BOT e il legale dalla data della domanda al saldo.

Quanto alla domanda di risarcimento danni la stessa è generica nella sua formulazione e comunque non vi è prova dell'*an* prima ancora che del *quantum* e quindi non vi è spazio per una liquidazione equitativa che presuppone comunque la prova dell'*an* del danno.

Le spese, comprese quelle della ctu seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione a favore dei difensori dichiaratasi antistatari.

Quanto alla richiesta per le il rimborso delle spese per la mediazione e degli oneri per la ctp parte attrice non ha quantificato gli importi né ha prodotto la relativa documentazione.

Quanto alla condanna alle spese per lite temeraria si ritiene non ne sussistano i presupposti attesa comunque la sussistenza di contrapposti indirizzi giurisprudenziali in materia bancaria.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: accertati per le causale di cui in narrativa gli illegittimi addebiti sul conto corrente 0740/16660, accerta alla data della chiusura del conto un saldo a favore del cliente di € 71.976,91 e condanna la convenuta a



Sentenza n. 1737/2016 pubbl. il 07/06/2016

RG n. 11896/2013

Repert. n. 3605/2016 del 08/06/2016

pagare all'attore la somma di € 71.976,91 oltre agli interessi al maggior tasso tra il legale e il BOT dalla data della domanda al saldo.

Rigetta le altre domande.

Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 13.430,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,0 % per spese generali, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Pone le spese di ctu definitivamente a carico della convenuta.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Padova, 7 giugno 2016

Il Giudice

dott. Caterina Zambotto

